



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di Siracusa)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 Del OGGETTO: Approvazione regolamento IMU,
31/10/2012 giusta nota di trasmissione del Sindaco prot. n.17429
del 09.10.2012.-

L'anno duemiladodici giorno trentano del mese di ottobre alle ore 19,00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta del Consiglio Comunale, disciplinata dal 1° comma dell'art.21 L.R. n.23 del 13 settembre 1993, in seduta di aggiornamento che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri, a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
MOLLIKA Dionisio	Si	SALONIA Cesare	Si
MEZZIO Giuseppe	Si	CLAFFAGLIONE Giuseppe	Si
DI PIETRO Ivan	Si	TERRANOVA Sebastiano	Si
TABACCO Giovanni	Si	ADORNO Concetta	Si
CARUSO Maria Dolores	Si	SCAMPORLINO Lucia	Si
GIGLIUTO Luciano	Si	PALI Luigi	-
FRANZO' Massimo	-	BALLATORE Sebastiano	Si
MUSCO GIUSEPPE	-		
<i>Assegnati.....n.15</i>		<i>In carica..... n.15</i>	<i>Assenti.....n.3</i>
			<i>Presenti...n.12</i>

E' presente il Sindaco Ing. Vincenzo Buccheri, e il Vice Sindaco Parlato, gli Assessori Migliore , Magnano e Santo.

Risultato legale ai sensi dell'art.30 della L.R. 06.03.86, n.9 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente Avv. Dionisio Mollica;

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Daniela Costa, a scavalco di questo Comune. La seduta è pubblica. Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma dell'O.R.E.E.L.L., vengono scelti scrutatori nella persona dei Consiglieri:

Tabacco - Di Pietro - Scamporlino.

IL CAPO SETTORE CONTABILE

PREMESSO che l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istituisce, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale aveva prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012 e la deliberazione della conferenza Stato-Città con la quale viene prorogato al 31 ottobre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali;

TENUTO CONTO che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli

enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

PROPONE

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 19 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione come meglio specificato nel Regolamento.

IL CAPO SETTORE CONTABILE

Dott. s.s. G. Biancino

Verbale degli interventi.

Il Presidente del Consiglio Avv. Dionisio Mollica fa effettuare dal Segretario Comunale, D.ssa Daniela Costa, l'appello dei Consiglieri Comunali dando atto che risultano presenti n. 12 Consiglieri e n. 3 Consiglieri assenti (Franzò – Musco - Pali)

Il Presidente dichiara valida la seduta.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Pali.

Consiglieri presenti n. 13.

Il Presidente inizia dando alcune comunicazioni di interesse del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Salonia rinuncia al gettone di presenza dell'odierna seduta.

Il Capo Gruppo Terranova rinuncia al gettone di presenza di ieri unitamente ai Consiglieri del gruppo di appartenenza.

Salonia propone il prelievo del punto 2 e a scorrere con la tariffa Torsu e l'aliquota IMU.

Detta proposta, messa ai voti, per voto palese, viene approvata ad unanimità dai 13 Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 prelevato relativo a:

Approvazione regolamento IMU, giusta nota di trasmissione del Sindaco prot. n.17429 del 09.10.2012, invitando il Sindaco a relazionare.

Il Sindaco, Ing. Vincenzo Buccheri, illustra la proposta e brevemente evidenzia che è un atto previsto dalla normativa e che si tratta di un regolamento tipo.

Il Presidente, tenuto conto dell'assenza di interventi, pone in votazione, per voto palese, il regolamento IMU, per ogni singolo articolo:

Consiglieri presenti n. 13

Voti favorevoli n. 13

art. 1 approvato all'unanimità

art. 2 " "

art. 3 " "

art. 4 " "

art. 5 " "

art. 6 " "

art. 7 " "

art. 8 " "

art. 9 " "

art. 10 " "

art. 11 " "

art. 12 " "

art. 13 " "

art. 14 " "

art. 15 " "

art. 16 " "

art. 17 " "

art. 18 " "

art. 19 " "

Indi Il Presidente passa alla votazione, per voto palese, dell'intero articolato, il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Approvato all'unanimità.

In relazione a quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs, 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale aveva prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012 e la deliberazione della conferenza Stato-Città con la quale viene prorogato al 31 ottobre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali;

TENUTO CONTO che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte

del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 19 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.



COMUNE DI SORTINO

(Provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI
APPLICAZIONE

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZA, FABBRICATI
ED AREE FABBRICABILI, TERRENI AGRICOLI

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 8 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 9 - ASSIMILAZIONI

Articolo 10 - ESENZIONI

Articolo 11 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 12 - VERSAMENTI

Articolo 13 - DICHIARAZIONE

Articolo 14 - ACCERTAMENTO

Articolo 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 16 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 17 - RIMBORSI

Articolo 18 - CONTENZIOSO

Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Sortino dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Sortino assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 : PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque bene immobile sito nel territorio del Comune di Sortino a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Articolo 3: DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI, TERRENI AGRICOLI

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica

utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla langhicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono esenti dall'imposta in quanto il territorio di Sortino ricade nell'elenco dei Comuni semimontani, ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993.

IL COLTIVATORE DIRETTO è definito all'art. 2083 del codice civile: "2083. *Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*".

Il Coltivatore Diretto, quindi, soddisfa le esigenze di lavoro della propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia. Le norme vigenti stabiliscono una soglia minima di un terzo della forza lavoro necessaria per la normale conduzione dell'azienda (L. 203/82, 590/65, 454/61).

La figura dell'**IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)** è normata invece dall'art.1 del D.Lgs. 99/94:

"Al fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro"

Articolo 4: SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione. ¹¹

¹¹ secondo quanto disposto dal comma 12 quaterbis dell'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 20 aprile 2012, n. 44, "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta al seguito di provvedimento di separazione legale, conciliazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". Pertanto, l'assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere un diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario, con la conseguenza che anche tale soggetto dovrà essere considerato soggetto passivo dell'imposta.

Articolo 5: SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sortino relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6: BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 7: DETERMINAZIONE DELL'ALIQOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio 2012.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 8 : DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 9: ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

3. Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, il Comune riconosce che l'aliquota di base del 7,6, prevista per questa fattispecie, viene ridotta e uniformata a quella dell'abitazione principale, seguendola nelle eventuali variazioni di aliquota.

Articolo 10 : ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli, nell'accezione sopra specificata, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Sortino è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale, Cat.D/10, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Sortino risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Articolo 11: QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13 d.L.n.201/11;

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì:

- agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati;
- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
- agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;
- alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12: **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo: la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

6. Non devono essere eseguiti versamenti, né si procederà a rimborsi, per importi inferiori ad euro 12,00 di cui all'articolo 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Articolo 13: **DICHLARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 14: ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 15: RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'impono di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 16: SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso vigente per il periodo interessato, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17: RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 18: CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme e compatibili con i tributi locali;

Articolo 19: DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal 1° gennaio 2012



COMUNE DI SORTINO

PROV. DI SIRACUSA
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

PROT. N. 14429

OGGETTO: TRASMISSIONE REGOLAMENTO IMU. RICHIESTA INSERIMENTO
ALL'O.D.G.-

ALL'AVVOCATO DIONISIO MOLLI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
SORTINO

Per i provvedimenti di competenza, allegata alla presente, si trasmette
la proposta di regolamento che dovrà essere approvata entro il 31 ottobre 2012.-
2012.-

Cordiali saluti

Sortino 9 ottobre 2012



IL SINDACO

Ing. Vincenzo Buccheri

COMUNE DI SORTINO

Oggetto: rinuncia al gettone di presenza della seduta consiliare del 31 Ottobre 2012

Il sottoscritto consigliere comunale CESARE SALOMIA

con la presente rinuncia al gettone di presenza della presente seduta del consiglio comunale che si svolge nella data di Mercoledì 31 Ottobre 2012.

il consigliere comunale

Cesare Salomia

deponibile alla
seduta del 31-10-2012

D. S.

COMUNE DI SORTINO

Oggetto: rinuncia al gettone di presenza della seduta consiliare del 30 Ottobre 2012

Il sottoscritto consigliere comunale SOBASTIANO TERRANOVA

con la presente rinuncia al gettone di presenza della presente seduta del consiglio comunale che si svolge nella data di Mercoledì 31 Ottobre 2012.

RA 27661/30

il consigliere comunale

de pritate alla
seduta del 31-10-2012





COMUNE DI SORTINO

Oggetto: rinuncia al gettone di presenza della seduta consiliare del 30 Ottobre 2012

Il sottoscritto consigliere comunale LUCIA SPAMPORINO

con la presente rinuncia al gettone di presenza della presente seduta del consiglio comunale che si svolge nella data di ~~Mercoledì~~ ^{venerdì} 30 Ottobre 2012.

il consigliere comunale
Lucia Spamporino

Reportata alla seduta
del 31/10/2012

DS

COMUNE DI SORTINO

Oggetto: rinuncia al gettone di presenza della seduta consiliare del 31 Ottobre 2012

Il sottoscritto consigliere comunale Antonio Florio

con la presente rinuncia al gettone di presenza della presente seduta del consiglio comunale che si svolge nella data di Mercoledì 30 Ottobre 2012.

il consigliere comunale



Depositate nella seduta
del 31/10/2012



COMUNE DI SORTINO

Oggetto: rinuncia al gettone di presenza della seduta consiliare del 30 Ottobre 2012

Il sottoscritto consigliere comunale CONSETTA ADORNO

con la presente rinuncia al gettone di presenza della presente seduta del consiglio comunale che si svolge nella data di ~~Mercoledì~~ ^{VENERDÌ} 30 Ottobre 2012.

il consigliere comunale

Consetta Adorno

*Depositata nella seduta
del 31/10/2012*

D.lli

COMUNE DI SORTINO

Oggetto: rinuncia al gettone di presenza della seduta consiliare del 30 Ottobre 2012

Il sottoscritto consigliere comunale CIARRACCIONE GIUSEPPE

con la presente rinuncia al gettone di presenza della presente seduta del consiglio comunale che si svolge nella data di ~~Venerdì~~ ^{Mercoledì} 30 Ottobre 2012.

Deponibile nelle sedute
del 31/10/2012

il consigliere comunale




COMUNE DI SORTINO

Oggetto: rinuncia al gettone di presenza della seduta consiliare del ~~30~~ Ottobre 2012

Il sottoscritto consigliere comunale LUIGI PALI

con la presente rinuncia al gettone di presenza della presente seduta del consiglio comunale che si svolge nella data di ~~Venerdì~~ ~~30~~ Ottobre 2012.

MARTEDÌ

il consigliere comunale



deponibile nella seduta
del 21/10/2012



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
AVV. DIONISIO MOLLIKA

IL CONSIGLIERE A.
GIUSEPPE MEZZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA DANILA COSTA

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppe Mezzio'.Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danila Costa'.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69).

Dalla Residenza Municipale..... **22 NOV. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Danila Costa

oooOooo

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal **22 NOV. 2012**

IL MESSO NOTIFICATORE
Scamporrino Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Danila Costa

Data.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- O - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, 2° comma L.R. n.44/91);
- O - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Danila Costa

Dalla Residenza Municipale.....

